



## Comune di Molfetta

ORDINANZA n° 51148

20 AGO. 2018  
del .....

IL SINDACO

VISTA l'Ordinanza n. 3/2011 della capitaneria di Porto di Molfetta;

VISTA la nota della locale ASL BA Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica n. 121670/UOR 09-SISPNORD del 15/05/2018 e registrata al 31131 di protocollo, con la quale segnala, in via preventiva, l'opportunità di interdire alla balneazione, alcuni tratti di costa parzialmente soggette ad inquinamento, delimitandone i confini;

VISTA la deliberazione di Giunta della Giunta Regionale n. 379 del 13/03/2018 recante la classificazione delle acque di balneazione per la stagione balneare 2018, Provincia di Bari, sulla base dei campionamenti e della valutazione delle stesse effettuate dall'ARPA Puglia, ai sensi degli art. 7 e 8 del D. Lgs. n. 116/2008 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 47 del 04/04/2018;

VISTA la Ordinanza del Sindaco di Molfetta n. 32340 del 24/05/2018;

VISTO il Verbale di sopralluogo e contestuale presa d'atto, redatto congiuntamente dal Comune di Molfetta e dalla Capitaneria di Porto in data 14/08/2018;

VISTO il Rapporto di prova 1808118 sulla qualità delle acque di balneazione, su campionamento effettuato in cala S. Andrea;

VISTE le normative vigenti:

- Il T.U.LL.SS. n. 1265/34;
- Il Regolamento Regione Puglia 05/11/1989 n. 5;
- Il D. Lgs. 30/05/2008 n. 116;
- Il Decreto Ministeriale n. 97 del 30/03/2010;
- La D.G.R. n. 379 del 13/03/2018.

CONSIDERATO che a norma del D. Lgs. 116/2008, compete ai comuni l'adozione dei provvedimenti relativi alla qualità delle acque durante la stagione balneare;

### ORDINA

Con effetto immediato,

1. PRENDERE ATTO del Verbale con la Capitaneria di Porto del 14/08/2018;
2. SOSPENDERE il divieto di balneazione, in conformità a quanto disposto dalla Ordinanza della Capitaneria di Porto di Molfetta n. 63/2018, per la sola cala S. Andrea, fino al 16 settembre p.v., confermando il divieto di accampamento;
3. CONFERMARE tutto quant'altro disposto con l'ordinanza del Sindaco n. 32340 del 24/05/2018.

Il Comandante della Capitaneria di Porto, le Forze dell'Ordine, i Responsabili dell'Ufficio Igiene Pubblica ASL/BA E della Polizia Locale, ognuno per la propria competenza, sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza sindacale.

AVVERTE

Che i trasgressori saranno puniti secondo la normativa Regionale n. 233 del 20/05/2015 salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR di Bari entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE

Di inviare via pec la presente Ordinanza a:

- Comando capitaneria di Porto di Molfetta;
- Comando Polizia Municipale;
- Comando Stazione dei Carabinieri di Molfetta;
- Comando Guardia di Finanza;
- ASL/BA Servizio di Igiene e Sanità Pubblica SISP Area Nord;

Inviare per opportuna conoscenza alla Prefettura di bari unitamente al Verbale del 14/08/2018.

SIPONE ALTRESI'

Che la presente Ordinanza sia pubblicata sull'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di Molfetta [www.comune.molfetta.ba.it](http://www.comune.molfetta.ba.it).

Molfetta, 20 agosto 2018



Il Sindaco

Tommaso Minervini



**CAPITANERIA DI PORTO - MOLFETTA**  
**Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale**  
**Sezione Tecnica e Difesa Portuale**

Banchina Seminario, 1 – 70056 Molfetta – 080/3971076-080/3971727 –  
[www.guardiacostiera.gov.it/molfetta](http://www.guardiacostiera.gov.it/molfetta) - [cp-molfetta@pec.mit.gov.it](mailto:cp-molfetta@pec.mit.gov.it) - [cpmolfetta@mit.gov.it](mailto:cpmolfetta@mit.gov.it)

**ORDINANZA N° 63/2018**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Molfetta,

- VISTA** la propria ordinanza n.03/2011 in data 03.02.2011, con allegate planimetrie, afferente l'attività di bonifica da ordigni residuati bellici condotta dal Nucleo SDAI della Marina Militare di Taranto negli specchi acquei portuali ed esterni al porto, e nell'area di Torre Gavetone, nel Comune di Molfetta, con previsione di limitazioni ai pubblici usi del mare (art.1 dell'ordinanza n.03/2011);
- VISTA** la propria ordinanza n.07/2014 in data 26.02.2014, che oltre a prevedere le modalità di segnalazione provvisoria dell'ingresso del porto, ha disposto l'interdizione ai pubblici usi del mare dello specchio acqueo prospiciente le opere del costruendo nuovo porto commerciale di Molfetta – come meglio indicato nell'elaborato cartografico allegato alla stessa ordinanza;
- VISTA** la relazione del Nucleo SDAI della Marina Militare di Taranto, pervenuta con foglio di COMSUBIN assunto a prot. n.9421 in data 13.07.2018, concernente l'avvenuto completamento dell'attività di bonifica da ordigni residuati bellici condotta negli specchi acquei di cui alla citata ordinanza n.03/2011 – con il mantenimento di un'area di sicurezza residuale, circoscritta presso le opere del costruendo nuovo porto commerciale di Molfetta, finalizzata alle esigenze istituzionali del predetto Nucleo SDAI (art.4 dell'ordinanza n.03/2011);
- RITENUTO** pertanto, in considerazione del completamento dell'attività di bonifica da ordigni residuati bellici presso gli specchi acquei portuali ed esterni al porto, individuati e disciplinati dalla citata ordinanza n.03/2011, che siano venute meno, allo stato attuale, le condizioni di applicabilità dell'art. 1 dell'ordinanza stessa;
- RITENUTO** tuttavia opportuno, in relazione alla presenza di un'area residuale finalizzata, come sopra descritto, alle esigenze istituzionali del Nucleo SDAI della Marina Militare di Taranto, e su concorde avviso del predetto Nucleo (sentito al riguardo in data 06.08.2018), mantenere una zona di sicurezza in prossimità del costruendo nuovo porto commerciale di Molfetta;
- RITENUTO** pertanto opportuno, a tale scopo, ampliare lo specchio acqueo già interdetto ai pubblici usi del mare ai sensi della citata ordinanza n.07/2014 – come meglio indicato nell'elaborato cartografico in allegato 1, parte integrante della presente ordinanza, che tiene conto del parere cartografico favorevole reso dall'Istituto Idrografico della Marina con foglio n.9469 in data 13.08.2018, dietro apposita richiesta della Capitaneria di porto di Molfetta con foglio n.10690 in data 10.08.2018;

**NELLE MORE** di sottoporre a revisione, qualora opportuno, la citata ordinanza n.03/2011, in relazione alla predetta avvenuta bonifica da ordigni residuati bellici delle aree disciplinate dalla stessa ordinanza (ad opera del Nucleo SDAI della Marina Militare di Taranto), ed in relazione, nello stesso tempo, alle eventuali nuove ulteriori esigenze, legate alle opere del costruendo nuovo porto commerciale di Molfetta;

**PRESO ATTO** che presso Cala Sant'Andrea, in Comune di Molfetta, ad opera della civica Amministrazione, anche in rapporto alle indicazioni e richieste avanzate con foglio n.10389 in data 03.08.2018 della Capitaneria di porto di Molfetta, sono stati posizionati i segnalamenti ed i cartelli previsti dall'Ordinanza di sicurezza balneare vigente (ordinanza n.11/2018 in data 30.04.2018 della Capitaneria di porto);

**VISTO** il verbale di sopralluogo, e contestuale presa d'atto, effettuato congiuntamente da Comune e Capitaneria di porto in data 14.08.2018 presso Cala Sant'Andrea, nel quale è stata considerata l'avvenuta bonifica da ordigni residuati bellici (ad opera del Nucleo SDAI della Marina Militare di Taranto) delle aree disciplinate dalla citata ordinanza n.03/2011 – tra le quali rientra marginalmente anche Cala Sant'Andrea – e verificato lo stato dei luoghi e l'avvenuto posizionamento dei segnalamenti e cartelli previsti dall'Ordinanza di sicurezza balneare vigente presso la Cala stessa;

**PRESO ATTO** e, per le motivazioni sopra esposte, congiuntamente riconosciuto da Comune e Capitaneria di porto, nel corso del sopralluogo medesimo (dandone atto nel relativo verbale), che siano venute meno le condizioni ostative alla balneazione presso la predetta Cala Sant'Andrea, concordando, altresì, al fine di rimettere l'area a disposizione della collettività di procedere ai conseguenti provvedimenti ordinativi di rispettiva competenza, prevedendo, nel contempo, un controllo costante della Cala ai fini del mantenimento della fruibilità del litorale;

**VISTI** gli artt. 62 e 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

## **ORDINA**

### **ART.1**

In ragione delle considerazioni riportate in premessa, e fatte salve eventuali, ulteriori esigenze al momento non preventivabili, viene sospesa temporaneamente, fino al giorno 16 settembre 2018 compreso, l'efficacia dell'art. 1 dell'ordinanza n. 03/2011 in data 03.02.2011 della Capitaneria di porto di Molfetta, con specifico riferimento ai limiti alla balneazione previsti dal medesimo articolo, e limitatamente allo specchio acqueo di Cala Sant'Andrea, individuata all'interno del profilo delle barriere frangiflutti poste a protezione del nucleo storico della città di Molfetta.

### **ART. 2**

L'elaborato cartografico in allegato 1, parte integrante della presente ordinanza, indicante lo specchio acqueo interdetto ai pubblici usi del mare prospiciente le opere del costruendo nuovo porto commerciale di Molfetta, riconfigurato ed ampliato in relazione all'esigenza di prevedere una zona di sicurezza residuale per i fini istituzionali del Nucleo SDAI della Marina Militare di Taranto, sostituisce integralmente l'elaborato cartografico in allegato all'ordinanza n.07/2014 in data 26.02.2014.

### **ART. 3**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

I contravventori alla presente ordinanza incorreranno nelle sanzioni previste dal Codice della Navigazione, in particolare agli artt. 1164, 1174 e 1231, ovvero dall'art. 53 del D.Lgs. n.171 in data 18.07.2005, e successive modifiche ed integrazioni, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato o illecito amministrativo, e saranno ritenuti responsabili civilmente e penalmente dei danni che potranno derivare a persone e/o cose in conseguenza dell'inosservanza di quanto sopra disciplinato.

### **ART. 4**

Per la necessaria pubblicità, oltre alla diffusione agli Enti e soggetti interessati, si provveda all'affissione della presente ordinanza all'albo della Capitaneria di porto e del Comune di Molfetta, nonché all'inserimento sul sito istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/molfetta](http://www.guardiacostiera.gov.it/molfetta) .

Molfetta, 15/08/2018

**f.to** IL COMANDANTE  
C.F. (CP) Michele BURLANDO

All 1"

**CAPITANERIA DI PORTO DI MOLFETTA**

ALLEGATO PLANIMETRICO DELL'ORDINANZA N. 63\_2018 DEL 15 AGOSTO 2018

